COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

9.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIII COMMISSIONE BIAGGI

INDICE

PAG.

Sostituzione e missione:

PRESIDENTE 99

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (*Urgenza*) (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le cotroversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) 99

PRESIDENTE . . 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112

CACCIATORE 103, 104, 108, 109

CASTELLI 101, 102, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111

COCCIA 101, 102, 103, 104, 105, 106 107, 109, 110, 111

PAG.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore* . . 100, 101, 103 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112

MUSOTTO, *Relatore* 101, 109

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . 100, 101, 106 108, 110

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 105, 107

ROMEO . . . 100, 101, 102, 104, 106, 109, 111

La seduta comincia alle 17,45.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione e missione.

PRESIDENTE. Comunico che per il provvedimento oggi all'ordine del giorno il deputato Pazzaglia è sostituito dal deputato Romeo.

Comunico inoltre che è in missione il deputato Allocca.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 524 e delle proposte di legge Cacciatore ed

altri n. 903, Coccia ed altri n. 966, Allocca e Bernardi n. 1423, Girardin ed altri n. 1729, Cacciatore ed altri n. 3010, concernenti le controversie di lavoro.

Come i colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta eravamo arrivati all'approvazione dell'articolo 19. Prima di passare agli articoli successivi do la parola al relatore, onorevole Lospinoso Severini, che ha chiesto di parlare.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vorrei proporre di accantonare per il momento gli articoli 20 e 21, rispettivamente sostitutivi degli articoli 445 e 446, non tanto perché su di essi vertano contrasti di opinioni, quanto perché la loro formulazione, squisitamente tecnica, richiede una rielaborazione tale da contemplare tutte le ipotesi ad essi relative, circa il passaggio per queste controversie dal rito ordinario al rito speciale e viceversa.

Mi riservo in una prossima seduta di presentare alle Commissioni riunite un testo tecnicamente più preciso, al fine di superare le inesattezze che ho creduto di rilevare.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che gli articoli 20 e 21 sono accantonati.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

ART. 22.

L'articolo 447 del codice di procedura civile è abrogato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

L'articolo 448 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 448. – *Pronuncia della sentenza.* — Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella stessa udienza pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, deve applicare il saggio di interesse legale del 10 per cento ».

Gli onorevoli Romeo, Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: « nella stessa udienza » *con le altre:* « entro dieci giorni ».

ROMEO. L'essenza del nostro emendamento sta nel fatto che ci sembra eccessivo che il giudice debba pronunciare la sentenza immediatamente, quando potrebbe presentarsi invece la necessità di una certa ponderazione da parte sua, specie se non ha molta esperienza. Ciò non solo per questioni di ordine economico ma anche per questioni giuridiche. Ecco perché noi proponiamo di stabilire un termine di dieci giorni entro i quali egli deve pronunciare la sentenza per la definizione del giudizio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente: « Il giudice pronuncia sentenza entro dieci giorni dall'udienza in cui i difensori delle parti hanno precisato le loro conclusioni ».

Al terzo comma, sopprimere le parole: « del dieci per cento ».

Poiché i firmatari, non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, prima delle parole: « note difensive », *aggiungere la parola:* « brevi ».

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Romeo, Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci e Manco hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sopprimere le parole: « del 10 per cento ».

ROMEO. Abbiamo presentato questo emendamento perché ci sembra che il concetto della norma in questione sia errato. Stabilire un tasso legale diverso, a nostro avviso, non risponde alle esigenze che si avvertono in questo settore. Pertanto, siamo fermamente convinti che il tasso legale debba rimanere immutato in un ordinamento civile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, aggiungere le parole: « e determinare la svaluzione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

COCCIA. Con il nostro emendamento intendiamo integrare quanto previsto dall'articolo in esame, allo scopo di rivalutare l'attività dei lavoratori.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, sostituire la parola: « legale », *con le altre*: « in ragione di anno ».

MUSOTTO. A me sembra che questa formulazione garantisca meglio i diritti dei lavoratori.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

CASTELLI. Insisto su questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo le parole: « somme di denaro », *aggiungere le altre*: « per crediti di lavoro ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Romeo al primo comma, perché verrebbe a modificare completamente la struttura che abbiamo inteso dare al nuovo processo del lavoro. Anche per lo emendamento Romeo all'ultimo comma esprimo parere contrario; si tratta di un problema che abbiamo lungamente valutato in sede di Comitato ristretto e siamo giunti alla conclusione di aumentare il tasso di interesse proprio per evitare possibili danni per il lavoratore.

Sono favorevole all'amendamento presentato dall'onorevole Musotto e a quello presentato dall'onorevole Coccia. Esprimo parere negativo sull'emendamento presentato dall'onorevole Casteli.

Vorrei, poi, pregare le Commissioni riunite di approvare l'emendamento da me presentato.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti Romeo ed altri al primo ed all'ultimo comma, mentre è favorevole all'emendamento Coccia ed altri e a quello dell'onorevole Musottto. È contrario all'emendamento Castelli: accoglie invece l'emendamento proposto dal relatore all'ultimo comma dell'articolo. Il Governo ribadisce che ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romeo ed altri al primo comma, non accettato dal relatore e dal Governo.

(*È respinto*).

Poiché i firmatari non sono presenti, lo emendamento Bozzi al primo comma si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Castelli.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Musotto all'ultimo comma, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

A seguito della reiezione dell'emendamento Castelli, sono preclusi gli emendamenti Romeo e Bozzi al terzo comma.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

COCCIA. Prima che venga votato il nostro emendamento, desidero precisare che noi intendiamo vengano calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto sia gli interessi che la svalutazione.

PRESIDENTE. Prendendo atto di tale precisazione, pongo in votazione l'emendamento Coccia, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23, che dopo le modifiche testè apportate risulta del seguente tenore:

ART. 23.

L'articolo 448 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 448. - *Pronuncia della sentenza.* — Sentiti i difensori delle parti, il giudice nella stessa udienza pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve applicare il saggio di interesse in ragione di anno del 10 per cento e determinare la svalutazione monetaria del credito condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24.

ART. 24.

Dopo l'articolo 448 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 448-*bis*:

« AR. 448-*bis*. - *Deposito della sentenza.* — La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti ».

Gli onorevoli Romeo, Manco, Franchi, Pazzaglia, di Nardo Ferdinando e Menicacci hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

ROMEO. Ritiriamo questo emendamento, in quanto essa era collegato al precedente nostro emendamento all'articolo 448, che è stato respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24, di cui ho dato testè lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25.

ART. 25.

Dopo l'articolo 448-*bis* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 448-*ter*:

« ART. 448-*ter*. - *Esecutorietà della sentenza.* — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 429 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione quando dall'esecuzione stessa possa derivare all'altra parte grave ed irreparabile danno ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

CASTELLI. Ho già parlato della norma contenuta nel secondo comma di quest'articolo in sede di discussione generale. Voglio solo aggiungere che la disposizione non serve ad ottenere risultati concreti, dal momento che sono stati fissati dei termini ridotti, ed inoltre è di dubbia validità costituzionale. Se mi dovessi trovare a difendere una parte che ha avuto una sentenza del genere, non mi avvarrei di questa disposizione, per evitare eventuali opposizioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Menicacci, Manco, Romeo, Franchi, Pazzaglia e di Nardo Ferdinando hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

ROMEO. Anche noi abbiamo chiesto la soppressione del secondo comma dell'articolo, in quanto non ci sembra che si possa emettere una sentenza soltanto con il dispositivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

COCCIA. Le ragioni che hanno ispirato il nostro emendamento soppressivo nascono dal-

la preoccupazione che – attraverso un dato tipo di interpretazione della prestazione di cauzione (quando dall'esecuzione stessa possa derivare all'altra parte un grave ed irreparabile danno) – si possa giungere a vanificare la portata della provvisoria esecuzione. E ciò anche perché non riteniamo che, in definitiva, dall'esecuzione di una sentenza per crediti di lavoro, possa derivare un grave ed irreparabile danno per il datore di lavoro: non vediamo, pertanto, i motivi di una tale cautela, che potrebbe invece risolversi in un elemento impeditivo dell'efficacia della provvisoria esecuzione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore e Granzotto hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'ultimo comma aggiungere:

« In ogni caso l'esecuzione resta autorizzata per una somma non superiore a lire 500 mila ».

CACCIATORE. Devo dire innanzitutto che il nostro emendamento si pone in linea subordinata rispetto a quello presentato dagli onorevoli Coccia ed altri. Vorrei poi far rilevare che nell'ultimo comma dell'articolo si parla di danno grave ed irreparabile che possa derivare all'altra parte. Ora, capiterà, naturalmente, che, nell'ipotesi di una condanna ad un milione, il giudice non sospenderà l'esecuzione, cosa che farà, magari, quando la condanna sia ad una somma più elevata: in quest'ultimo caso, noi vorremmo (e questo è il concetto del nostro emendamento) che al lavoratore venissero date almeno 500 mila lire, la cui corresponsione certamente non arrecherebbe un grave danno all'altra parte.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Castelli soppressivo del secondo comma, in quanto verrebbe ad annullare l'innovazione introdotta dal Comitato ristretto, tendente a far realizzare più celermente i crediti di lavoro. Conseguentemente, sono anche contrario all'identico emendamento presentato dagli onorevoli Menicacci ed altri.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Coccia ed altri, in quanto non ritengo fondate le preoccupazioni che lo hanno ispirato. Abbiamo infatti usato delle cautele nel formulare la norma che si vorrebbe eliminare, dal momento che l'abbiamo vincolata al concetto del danno grave ed irreparabile che possa derivare all'altra parte. Soltanto in questo caso, cioè, si può verificare la sospensione dell'esecuzione, e può essere imposta una congrua cauzione. E del resto mi sembra giusto – se veramente un irreparabile danno si configurasse – dare al magistrato la facoltà di agire in tal senso.

Sono infine contrario all'emendamento Cacciatore e Granzotto. Le considerazioni dell'onorevole Cacciatore non mi convincono, in quanto viene qui attribuita al magistrato la facoltà discrezionalmente se esista o meno la possibilità che possa causarsi un danno grave e irreparabile.

COCCIA. Io resto del parere che sarebbe bene sopprimere il terzo comma. Ad ogni modo, per quanto riguarda l'emendamento Cacciatore, temo che essa potrebbe avere come conseguenza il fatto che il magistrato, per evitare la possibilità di vedere interrotta l'esecuzione per un eventuale danno grave ed irreparabile, si attesti sempre su un massimo di 500 mila lire.

CACCIATORE. Io ho proposto questo limite in quanto ritengo che mezzo milione rappresenti il minimo indispesabile per assicurare al lavoratore in lite un certo sostentamento per il periodo di tempo in cui si svolgerà l'appello.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario agli emendamenti Castelli e Romeo, mentre per l'emendamento Coccia e quello Cacciatore si rimette alla Commissione.

Penso comunque che forse varrebbe la pena accantonare questi due ultimi emendamenti, in quanto dovrebbe essere senz'altro possibile trovare un accordo sul punto.

PRESIDENTE. Procediamo intanto alla votazione dei primi due identici emendamenti Castelli e Menicacci, soppressivi del secondo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del secondo comma.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli emendamenti Coccia e Cacciatore sono accantonati.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Dopo l'articolo 448-*ter* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 448-*quater*.

« ART. 448-*quater* - *Valutazione presuntiva della prestazione*. — Quando non sia possibile determinare l'entità delle somme dovute e sia certo il diritto, il giudice la determina nella misura che ritiene equa ».

Gli onorevoli di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco, Romeo, Franchi e Pazzaglia hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

ROMEO. Lo ritiro, signor Presidente.

Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare l'entità certa delle somme dovute per la mancanza o l'inadeguatezza dei mezzi di prova, il giudice determina il *quantum* nella misura che ritiene equa ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

CACCIATORE. Ritengo che si debba ricercare una migliore formulazione del testo dell'articolo, sul merito del quale sono, per altro, d'accordo.

COCCIA. Concordo con l'onorevole Cacciatore.

CASTELLI. Effettivamente, l'attuale formulazione non è troppo corretta da un punto di vista formale.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Se i colleghi sono d'accordo, proporrei la seguente formulazione:

« Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

L'articolo 449 del codice di procedura civile è abrogato.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28.

ART. 28.

L'articolo 450 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 450. - *Giudice d'appello*. — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie nell'articolo 429 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « nell'articolo 429 », *con le altre*: « negli articoli 429 e 459 ».

COCCIA. Il nostro emendamento tende ad estendere la materia oggetto dell'articolo in esame anche alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, escludendo pertanto la limitazione relativa alle controversie individuali, in quanto non si vede perché si debba disporre un trattamento diverso nei due casi sopra citati.

CACCIATORE. Vorrei far osservare allo onorevole Coccia che il successivo articolo del testo elaborato dal Comitato ristretto concernente la sostituzione dell'articolo 459 precisa che, nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le varie forme di previdenza e di assistenza obbligatoria inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429, si osservano le disposizioni del capo secondo del titolo quarto. Mi sembra evidente, pertanto, che questo articolo faccia riferimento anche alla questione sollevata dall'emendamento Coccia.

COCCIA. In questo spirito ritiro il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi, Camba, Ferioli, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del

lavoro » *con le altre*: « giudice territorialmente competente ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Il ricorso deve contenere l'esposizione sommario dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'articolo 437 ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo perché richiama, sia pure sommariamente, la formulazione del giudizio di primo grado. Non accetto, invece, l'emendamento Bozzi.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento Bozzi si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 28, così come risulta dalla modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

Dopo l'articolo 450 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*bis*:

« ART. 450-*bis*. - *Deposito del ricorso di appello*. — Il ricorso deve essere presentato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « trenta giorni » *con le altre*: « quindici giorni ».

CASTELLI. Il mio emendamento ha la sua ragion d'essere nel fatto che non riesco a comprendere perché, mentre andiamo alla ricerca della celerità in tutte le ipotesi che si presentano, manteniamo intatta la normativa generale circa il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale. Mi pare che questa sia proprio l'ipotesi tipica in cui è necessario abbreviare i termini.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma unico aggiungere le seguenti parole: « oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero ».

Aggiungere il seguente comma:

« Insieme col ricorso debbono essere depositati il fascicolo di parte del primo grado, i documenti indicati nel ricorso e copia della sentenza appellata ».

CASTELLI. Vorrei osservare, a proposito del secondo emendamento del Governo, che con esso si dispone l'obbligo del deposito, oltre che della copia della sentenza e dei documenti indicati nel ricorso, anche del fascicolo di parte del primo grado, stabilendo così una condizione di procedibilità dell'appello.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritiro il secondo emendamento del Governo, mentre insisto sul primo.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole nei confronti dell'emendamento Castelli e dell'emendamento del Governo.

COCCIA. Se è lodevole l'ispirazione dello emendamento Castelli, volto ad una semplificazione dei tempi tecnici della presentazione dei ricorsi in appello, non si può non riflettere circa i tempi tecnici che incombono non solo al legale, ma anche alle organizzazioni sindacali e ai patronati di assistenza. Per tal motivo il termine di quindici giorni sembra eccessivamente breve e suscettibile di provocare la falcidio di un diritto, se le organizzazioni non riescono ad agire in tempo utile, tenuto conto poi delle incertezze, dei dubbi, della loro maggiore o minore capacità ed efficienza. Propongo pertanto formalmente che questo termine sia elevato ad almeno venti giorni.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Coccia.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto l'emendamento Castelli così modificato.

CASTELLI. Accetto la modifica suggerita dall'onorevole Coccia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Castelli così modificato sul quale il Governo e il relatore hanno espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 29, che con le modifiche testè apportate risulta del seguente tenore.

ART. 29.

Dopo l'articolo 450 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*bis*.

« ART. 450-*bis*. - *Deposito del ricorso in appello*. — Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni, nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

Dopo l'articolo 450-*bis* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*ter*.

« ART. 450-*ter*. - *Decreto del presidente*. — Il presidente del tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre quaranta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni ».

Gli onorevoli Pazzaglia, di Nardo Ferdinando, Menicacci, Manco, Romeo e Franchi hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole da: « ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato » *con le altre*: « Il ricorso ed il decreto sono notificati all'appellato a cura dell'appellante ».

ROMEO. Dato che gli uffici giudiziari non procedono in tempo breve a questo adempimento, proponiamo con, questo emendamento, che la notificazione venga fatta a cura dell'appellante.

CASTELLI. Desidero esprimere un parere sull'emendamento Pazzaglia. Indubbiamente esiste una ragione di fondo che giustifica questo emendamento, però, dato che per il primo grado abbiamo stabilito una disciplina diversa, non possiamo adottare quella propostaci con l'emendamento Pazzaglia per il grado di appello.

COCCIA. Ci associamo a quanto ha detto l'onorevole Castelli. Come abbiamo detto più volte, la normativa che stiamo elaborando, per essere attuabile, ha bisogno di essere integrata da provvedimenti emanati dal Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: « Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a sessanta e quaranta giorni.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Pazzaglia, mentre esprimo parere favorevole su quello presentato dal Governo.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere negativo sull'emendamento Pazzaglia e insisto sullo emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pazzaglia.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 30, che con la modifica testé apportata risulta così formulato:

ART. 30.

Dopo l'articolo 450-*bis* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*ter*.

« ART. 450-*ter*. - *Decreto del presidente*. — Il presidente del tribunale entro cinque giorni

nomina il giudice relatore e fissa, non oltre quaranta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'ufficio, nei cinque giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla comunicazione dello stesso all'appellante ed alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a sessanta e quaranta giorni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

Dopo l'articolo 450-*ter* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*quater*:

« ART. 450-*quater*. – *Costituzione dell'appellato e appello incidentale*. — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione dei motivi.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria le ragioni di fatto e di diritto su cui fonda l'impugnazione ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei motivi », *con le altre*: « delle eccezioni processuali e di merito ».

CASTELLI. Quando il convenuto si costituisce, non espone i « motivi » ma formula una eccezione processuale o di merito alla domanda. Se invece propone un appello incidentale, allora deve indicare i motivi specifici di questo appello. Il termine « motivi » si riferisce, quindi all'appello, non alla comparsa.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei motivi », *con le altre*: « di tutte le sue difese ».

CASTELLI. A seguito dell'emendamento proposto dal relatore, ritiro il mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: « le ragioni di fatto e diritto », *con le altre*: « i motivi specifici ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, aggiungere le parole: « notificandola alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente, a pena di decadenza ».

Aggiungere il seguente comma:

« Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 438-*bis* ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole al secondo emendamento Castelli. Per quanto riguarda il primo emendamento presentato dal Governo, ne accetto lo spirito, ma lo formulerei in questa maniera: « L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente ».

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole a questa formulazione: sono, altresì, favorevole al precedente emendamento del relatore e insisto sull'altro emendamento del Governo.

CASTELLI. Anche a me questa formula sembra idonea.

COCCIA. Vorrei far notare che qui si tratta di appello, e soltanto in casi rarissimi noi avremo l'istruttoria: mi sembra che con il deposito ogni giusta esigenza sarebbe sodisfatta.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. È vero che il deposito dovrebbe bastare, ma con questa norma ci si è preoccupati di dare comunicazione anche all'altra parte.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lospinoso Severini al secondo comma, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli al terzo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al terzo comma, nel testo modificato proposto dal relatore e accettato dal Governo stesso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, aggiuntivo di un quarto comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 31, che con le modifiche testè approvate risulta del seguente tenore:

ART. 31.

Dopo l'articolo 450-*ter* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*quater*:

« ART. 450-*quater*. - *Costituzione dell'appellato e appello incidentale*. — L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi alla controparte almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 438-*bis*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

Dopo l'articolo 450-*quater* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*quinquies*:

« ART. 450-*quinquies*. - *Udienza di discussione*. — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, né sono ammessi nuovi mezzi istruttori, tranne il giuramento estimatorio e decisorio, e quelli proposti dalle parti o disposti di ufficio in quanto ritenuti rilevanti.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448 ».

Gli onorevoli Bozzi, Ferioli, Camba, Papa e Pucci di Barsento hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza entro dieci giorni ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma, con il seguente:

« Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, né sono ammessi nuovi mezzi istruttori tranne il giuramento estimatorio e decisorio e quelli che le parti non abbiano potuto proporre in primo grado. Il collegio può disporre tutti i mezzi istruttori che ritiene indispensabili, ad eccezione del giuramento estimatorio e decisorio ».

CACCIATORE. Vorrei far osservare che noi saremmo accusati di poca conoscenza del diritto, se accettassimo la dizione del Governo « ad eccezione del giuramento estimatorio e decisorio », in quanto quest'ultimo non può essere deferito dal giudice.

CASTELLI. È vero, poiché si tratta di una facoltà incoercibile delle parti, che non si può vietare. La parola « decisorio » dovrebbe quindi essere eliminata.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ho alcuna diffi-

coltà a togliere dall'emendamento questa parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti concede alle stesse un termine non superiore a cinque giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza ».

MUSOTTO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento, in quanto la disposizione che con esso volevo introdurre è già contenuta nell'articolo 23 poc'anzi approvato.

CASTELLI. Vorrei far osservare che esiste una contraddizione tra il primo e il secondo periodo dell'emendamento del Governo. Inoltre, non vedo perché il collegio, che ha poteri più ampî, non potrebbe disporre quello stesso giuramento decisorio che possono disporre le parti. Ritengo, pertanto, che nel secondo periodo dell'emendamento dovrebbero essere soppresse le parole successive a « indispensabili ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il giuramento decisorio è un atto di parte, ma è pur sempre un mezzo istruttorio. Quindi, se non ne prevediamo espressamente l'ammissibilità in giudizio di appello, esso segue la sorte di tutti gli altri mezzi istruttori e non può essere dedotto in secondo grado. Si pone, poi, il problema di eliminare ogni contraddizione nell'emendamento governativo.

COCCIA. Debbo riconoscere che esiste una quanto meno apparente contraddizione, per sanare la quale è auspicabile la collaborazione di tutti i colleghi. Comunque, mi preoccupo che non si giunga a privare completamente le parti della possibilità di proporre nuovi mezzi istruttori in appello. È vero che nostra intenzione è quella di eliminare la possibilità di riproporre in maniera defatigatoria i mezzi istruttori già usati, ma è anche vero che non possiamo costringere le parti entro gabbie che non concedano loro la minima possibilità di movimento.

ROMEO. Dobbiamo anche stare attenti a cosa intendiamo dicendo « nuovi mezzi istruttori »; ci riferiamo a quelli che non siano stati proposti in primo grado o anche a quelli che – pur essendo stati presentati – non sono stati ammessi ?

CASTELLI. A me risulta che sia in dottrina sia in giurisprudenza vi sia accordo completo nel ritenere che « nuovi » mezzi istruttori siano soltanto quelli che non sono stati proposti in primo grado. Su questo non vi sono dubbi.

Per quanto riguarda il giuramento, potremmo aggirare l'ostacolo inserendo, fra il primo e il secondo comma, le seguenti parole: « e salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa ».

CACCIATORE. Dobbiamo evitare di farci bloccare dal timore di rinnovare una qualsiasi forma di istruttoria in appello, in quanto abbiamo configurato per questo grado un procedimento tanto celere da poter forse sopportare anche il rinnovamento di una sia pur limitata istruttoria. In ogni caso, bisogna modificare il testo dell'articolo, che non è chiaro.

CASTELLI. Proporrei di modificare lo emendamento governativo in tal senso: « Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, né sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa ».

ROMEO. In un processo d'appello, dove la sentenza è già divenuta esecutiva, qual è il motivo per il quale si debbono porre tanti sbarramenti ai diritti delle parti ? Riterrei pertanto più opportuna la formulazione proposta dall'onorevole Castelli.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La formulazione del testo governativo a me sembra più chiara.

CASTELLI. Do atto all'onorevole relatore che il testo del Governo è più preciso, ma è anche molto più rigoroso di quello da me proposto, in quanto introduce uno sbarramento drastico. Quello da me presentato vuole tenere conto delle preoccupazioni sollevate dagli onorevoli Coccia, Cacciatore e Romeo, i quali temono le conseguenze negative di questo sbarramento, e quindi offre una soluzione di compromesso tra il testo del Comitato ristretto e quello governativo.

Con questa formulazione non si vuole lasciare la possibilità di deduzione di qualsiasi mezzo istruttorio in grado d'appello, con lo obbligo per il giudice di stabilire su quali mezzi, che siano giudicati dal collegio indispesabili ai fini della decisione della causa, vi siano riserve di ammissibilità, anche se questi sono proposti dalle parti.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Con queste precisazioni, posso accettare il testo proposto dall'onorevole Castelli.

PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non sono presenti, l'emendamento Bozzi si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, nel testo modificato proposto dall'onorevole Castelli e accettato dal relatore e dal Governo medesimo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32, che con la modifica testè apportata risulta del seguente tenore:

ART. 32.

Dopo l'articolo 450-*quater* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*quinquies*:

« ART. 450-*quinquies*. - *Udienza di discussione*. — Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni, né sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 448 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

Dopo l'articolo 450-*quinquies* del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente articolo 450-*sexies*:

« ART. 450-*sexies*. - *Deposito della sentenza di appello*. — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 448-*bis*.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 448-*ter* ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

CASTELLI. Pur rendendomi conto che la disposizione del secondo comma è di costituzionalità dubbia, ritiro il mio emendamento, poiché non può esservi diversa disciplina per il primo ed il secondo grado.

COCCIA. Ritiro anch'io il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

L'articolo 451 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 451. - *Cambiamento del rito in appello*. — Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 445 e 446 ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Propongo di accantonare, per il momento, l'articolo 34, anche al fine di dargli una migliore formulazione dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni rimane stabilito dunque che l'articolo 34 viene accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo 35:

ART. 35.

L'articolo 452 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 452. - *Appellabilità delle sentenze.* — Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

L'articolo 453 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 453. - *Consulente tecnico in appello.* — Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 450-*quinquies*, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 440.

Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza ».

Gli onorevoli Coccia, Cataldo e Gramegna hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « può nominare », *e sostituirle con le parole*: « è obbligatoria la nomina ».

COCCIA. In base ai procedimenti in corte d'appello - soprattutto in materia di contenzioso previdenziale ed assicurativo - ci siamo formati il convincimento che l'obbligatorietà (e questo non vuole da parte nostra suonare sfiducia nei confronti dei giudici) si risolve in un accertamento favorevole al lavoratore, sottraendolo alla discrezionalità del magistrato. Con il nostro emendamento, perciò, vorremmo ritornare nell'ambito delle norme previste a questo proposito dal codice di procedura civile.

CASTELLI. Pur condividendo alcune delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Coccia, vorrei fargli osservare che, modificando la dizione legislativa, egli finisce col mettere a disposizione del convenuto il miglior mezzo ostruzionistico che si possa immaginare. Il convenuto chiederà infatti (ed il giudice dovrà ammetterla) la consulenza tecnica, obbligatoriamente, sull'accertamento dei fatti.

ROMEO. Non è però in ogni caso che ciò si può chiedere. Infatti, l'accertamento tecnico diventa obbligatorio nel secondo grado quando la sentenza di primo grado è a sua volta basata su accertamenti tecnici che debbono essere verificati. Credo, comunque, che sia più opportuno non rendere obbligatoria la nomina di un consulente tecnico, e lasciare invece al magistrato discrezionalità di decidere o meno in tal senso.

CASTELLI. Io ribadisco il parere esposto poc'anzi, cioè che si tratta di uno strumento ostruzionistico dato in mano al convenuto. È evidente, infatti, che il convenuto può avere la possibilità di innestare sugli accertamenti di primo grado deduzioni che implicano una consulenza tecnica, che sarà del tutto defatigatoria.

D'altra parte, non comprendo perché, se diamo degli enormi poteri discrezionali al magistrato in altra sede, vogliamo poi vincolarlo proprio in questo campo, in cui l'idoneità della valutazione discrezionale è l'unico mezzo per garantire ugualmente le parti.

COCCIA. Pur sostenendo, naturalmente, il mio emendamento, potrei ritirarlo, per il momento, purché il relatore dichiari di essere disposto a riconsiderare la soluzione da me proposta, relativamente alle controversie previdenziali.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono d'accordo a riconsiderare il problema in tal senso.

COCCIA. Prendendo atto di questa dichiarazione, ritiro allora il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36 del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

L'articolo 454 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 454. - *Ricorso per cassazione.* — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito

speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 ed anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « articolo 360 », *sopprimere la parola*: « ed ».

Sostituire le parole: « disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate », *con le altre*: « disposizioni dei contratti e accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 ».

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « e delle norme equiparate ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono d'accordo sul primo emendamento, perché riguarda una modifica puramente formale ma necessaria, e sul secondo, perché introduce una formulazione migliore, pur lasciando immutata la sostanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

L'emendamento Musotto è assorbito dalla approvazione del secondo emendamento del Governo.

Pongo in votazione l'articolo 37, che dopo le modifiche testè apportate risulta del seguente tenore:

ART. 37.

L'articolo 454 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

« ART. 454. – *Ricorso per cassazione*. — Contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale, si può proporre ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti ed accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 429 ».

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 38, 39, 40 e 41, che non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 38.

L'articolo 455 del codice di procedura civile è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 39.

L'articolo 456 del codice di procedura civile è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 40.

L'articolo 457 del codice di procedura civile è abrogato.

(*È approvato*).

ART. 41.

L'articolo 458 del codice di procedura civile è abrogato.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO